

DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI DI COGNOLA

N.B.:

Il presente disciplinare non è ancora ufficiale; verrà a breve approvato dalla Giunta comunale ma si presuppone non subisca significative variazioni.

Viene pubblicato affinché le persone interessate a coltivare gli orti di Cognola possano avere una idea dell'accordo che dovranno firmare all'atto dell'eventuale consegna.

Abbiamo deciso di non aspettare la fine dell'iter amministrativo per anticipare il tempo di consegna degli orti ai vari assegnatari (siamo purtroppo già in forte ritardo).

DEFINIZIONI:

concessionario ente o associazione senza scopo di lucro individuata tramite il confronto con la Circoscrizione territorialmente competente cui il Comune di Trento affida con atto di concessione l'appezzamento di terreno, impegnandosi a gestire la procedura di assegnazione dei singoli lotti di coltivazione ai richiedenti nel rispetto del presente disciplinare atto a garantire l'equità e la trasparenza nella scelta dei beneficiari e la corretta gestione degli orti

assegnatario persona fisica che ottiene la disponibilità del lotto di coltivazione secondo le modalità previste nel presente disciplinar

DESTINAZIONE

L'assegnazione del lotto è soggetta alla condizione risolutiva che lo stesso sia destinato esclusivamente ad orticoltura e coltivazione di piccoli frutti per autoconsumo e del nucleo familiare dell'assegnatario, con divieto di ogni altra diversa destinazione.

BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di assegnazione di un lotto di coltivazione persone fisiche – anche in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza – residenti nel Comune di Trento in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'associazione.

Al momento dell'assegnazione il beneficiario dovrà provvedere, qualora già non lo fosse, a tesserarsi all'associazione.

L'assegnazione avviene in via prioritaria ai residenti sul territorio circoscrizionale in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'associazione.

Non possono presentare richiesta di assegnazione coloro che risultano essere in disponibilità, a qualsiasi titolo, di altro terreno destinato a coltivazione in ambito comunale.

Non possono presentare richiesta di assegnazione coloro che abbiano nel nucleo familiare di appartenenza una persona che risulti già assegnataria di un lotto di coltivazione in ambito comunale.

MODALITA' DI RICHIESTA

La richiesta deve essere presentata al concessionario, secondo le modalità da questo previste.

La stessa deve essere corredata da un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ASSEGNAZIONE DEL LOTTO

L'assegnazione avviene per singolo lotto. Tale misura può essere superata solo nel caso in cui rimangano aree libere e non coltivate per richieste inferiori ai lotti disponibili.

L'assegnazione dei singoli lotti disponibili viene fatta dal concessionario dopo l'esame delle richieste pervenute.

In caso di esubero delle richieste presentate nella medesima data rispetto alla disponibilità, si procederà all'assegnazione mediante sorteggio.

Le richieste non soddisfatte per mancata disponibilità di lotti liberi alla data di presentazione della domanda sono inserite in un apposito elenco che verrà utilizzato per le future assegnazioni.

DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione del lotto di coltivazione è annuale (riferita ad anno solare), tacitamente rinnovabile di anno in anno sino al massimo di anni sei, salvo non intervengano cause di revoca.

Al termine dei sei anni, l'interessato dovrà presentare nuova richiesta.

ONERI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario è tenuto alla corresponsione pro quota del canone di concessione, stabilito, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento per l'assegnazione di spazi e strutture comunali a enti e associazioni senza scopo di lucro ([dalle notizie in nostro possesso sarà di € 25,00 annui](#))

Resta inteso che ogni spesa per la fornitura di servizi, di gestione delle attrezzature dell'area e quant'altro necessario al mantenimento degli orti sarà addebitato a fine anno ad ogni assegnatario a cura del concessionario, salvo la richiesta a preventivo di eventuali somme necessarie a far fronte al pagamento delle fatture relative alla fornitura

di acqua e di energia elettrica e al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il concessionario può inoltre fissare una quota annuale di contributo a carico di ciascun assegnatario quale fondo per eventuali spese straordinarie di gestione degli orti.

Resta inteso che nei casi di interruzione o cessazione dell'assegnazione gli importi corrisposti a titolo di quota canone non verranno rimborsati.

OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

Ogni assegnatario accetta la porzione di terreno assegnatagli e provvede alla sua coltivazione e alla sua manutenzione, garantendo nel contempo l'ordine e la pulizia anche delle parti comuni, depositando i propri rifiuti negli appositi punti di raccolta e/o di conferimento previsti.

E' consentito esclusivamente l'impiego dei prodotti ammessi per le forme di coltivazione biologica (rif. CE per l'agricoltura biologica, Reg. (CE) n° 834/2007); sono pertanto vietati prodotti di sintesi (fitofarmaci e chimici) e degli organismi geneticamente modificati (OGM).

Il Comune si riserva di organizzare di concerto con il concessionario attività formativa e di controllo sulle forme di coltivazione biologiche.

Ogni assegnatario si impegna a segnalare tempestivamente al concessionario, che a sua volta inoltrerà la segnalazione all'Amministrazione comunale, qualsiasi evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

E' obbligatorio condurre il lavoro della porzione assegnata in forma diretta, senza cioè farsi sostituire da terze persone, fatta salva la possibilità per l'assegnatario di farsi coadiuvare dai componenti del proprio nucleo familiare e di farsi sostituire per un periodo massimo di due mesi in caso di impossibilità / malattia.

Ogni assegnatario è tenuto a rispettare, oltre che le disposizioni contenute nel presente

disciplinare, direttive e provvedimenti impartiti dal concessionario.

Ogni assegnatario dovrà collaborare con gli altri assegnatari e con gli incaricati del concessionario per favorire un clima di armonia.

DIVIETI

Sul lotto assegnato non può essere svolta attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola per il conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

E' fatto divieto di:

- coltivare piante o arbusti d'altezza superiore a 150 cm. o che vadano a danneggiare le porzioni vicine;
- collocare recinzioni alle porzioni con siepi, reti metalliche, cordonature o altro, salvo la semplice delimitazione con altezza massima pari a 30 cm;
- realizzare manufatti di qualsiasi tipo e serre fisse; le coperture in plastica sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili e per una altezza massima di cm. 80;
- usare per l'irrigazione il tubo di gomma, salvo particolari ed eccezionali autorizzazioni, rilasciate direttamente dal concessionario;
- utilizzare prodotti di sintesi (fitofarmaci e chimici) e degli organismi geneticamente modificati (OGM);
- depositare nei manufatti comuni materiale infiammabile, sostanze pericolose e ...;
- tenere stabilmente cani o altri animali negli orti;
- inoltrarsi con automobili e/o motocicli nelle stradine interne degli orti; dove è possibile si potrà accedere solamente per le operazioni di carico e scarico;
- non entrare negli orti in orario notturno.

DIVIETO DI SUBASSEGNAZIONE

Costituisce causa di revoca dell'assegnazione la cessione a terzi a qualsiasi titolo del lotto di coltivazione, salvo quanto previsto in relazione alla possibilità per l'assegnatario di farsi coadiuvare dai componenti del proprio nucleo familiare e di farsi sostituire per un periodo massimo di due mesi in caso di impossibilità / malattia.

RINUNCIA

Il beneficiario può rinunciare in qualsiasi momento all'assegnazione.

La relativa comunicazione deve essere presentata per iscritto tempestivamente al concessionario.

Il lotto di coltivazione verrà riassegnato secondo i criteri e le modalità previste per l'assegnazione e sulla base della data di presentazione della domanda.

Resta inteso che la rinuncia non dà diritto ad alcun risarcimento per eventuali lavori o migliorie del terreno.

REVOCA

Costituiscono causa di revoca dell'assegnazione del lotto di coltivazione:

- la mancata coltivazione o l'abbandono del lotto per un periodo superiore a due mesi nel periodo di normale lavorazione dell'orto (da marzo a ottobre), salvo che l'assegnatario non produca idonea motivazione al concessionario;
- il decesso o la perdita di idoneità fisica dell'assegnatario;
- trasferimento in altro Comune;
- acquisizione a qualsiasi titolo di altro lotto di terreno destinabile ad orticoltura in territorio comunale;
- il ricevimento da parte del concessionario di due contestazioni scritte e motivate del mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare e del regolamento prodotto dal concessionario;
- la perdita della qualità di associato per cause non inerenti all'assegnazione dell'orto;

- il mancato pagamento del canone e delle spese.

Il lotto dovrà essere riconsegnato all'associazione entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione formale della revoca.

Resta inteso che la revoca non dà diritto ad alcun risarcimento per eventuali lavori o migliorie del terreno.

Il lotto di coltivazione verrà riassegnato secondo i criteri e le modalità previste per l'assegnazione.

RESPONSABILITA'

L'assegnatario solleva il Comune di Trento e il concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti che l'assegnatario possa subire o causare a terzi all'interno degli orti in relazione alle attività di coltivazione e a questa accessorie e connesse svolte all'interno degli stessi.

NORME FINALI

Il presente disciplinare dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato contestualmente all'assegnazione del lotto di coltivazione.

Con la sottoscrizione dello stesso il richiedente si impegna a rispettare tutte le condizioni in esso previste.

Spetta al Comune di Trento dirimere eventuali controversie che il concessionario non è riuscito a comporre, nonché adottare tempestivamente provvedimenti per regolare eventi o fattispecie eccezionali o comunque non previsti nel presente disciplinare.